



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la nota protocollo n°52/2023/LC/mm-cg del 20/03/2023, con cui la VENICE MARATHON S.S.D. a.r.l. di Venezia-Mestre (VE), ha comunicato l'intenzione di svolgere la manifestazione podistica denominata "**7° CMP Venice Night Trail**", in programma sabato 1° aprile 2023, con partenza e arrivo al terminal 123 della Stazione Marittima di Venezia;

VISTA: la nota protocollo n°6398, in data 29/03/2023, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha autorizzato, per quanto di competenza e ai fini demaniali marittimi, per lo svolgimento della manifestazione nell'area portuale di Venezia;

VISTO: il verbale della riunione di coordinamento tenutasi il giorno 02/03/2023 presso gli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ed il successivo incontro tecnico tenutosi il giorno 16/03/2023;

CONSIDERATO: che il percorso della manifestazione ricade parzialmente nell'area portuale di Venezia aperta all'uso pubblico;

RITENUTO: opportuno modificare la circolazione veicolare nell'area portuale di Venezia interessata dal passaggio della manifestazione di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e l'incolumità pubblica;

VISTA: la propria Ordinanza n°150/2009, in data 21/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinato l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 7, 9, 20 del Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992 - "*Nuovo Codice della Strada*" e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - "*Discipline tecnico*" del Codice della Strada;

VISTO: il D.P.R. n°495 del 16 dicembre 1992 - "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*";

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii. - "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che sabato **1° aprile 2023**, dalle ore 21:00 alle ore 23:59 circa, si svolgerà la manifestazione podistica denominata "**7° CMP Venice Night Trail**", con partenza ed arrivo al terminal 123 della Stazione Marittima di Venezia, il cui percorso interesserà l'area portuale interna alla medesima stazione marittima, compresa tra la dorsale Piave e Via Palazzo, nonché quella esterna (punto franco), compresa tra il Ponte Molin, prospiciente la Stazione Marittima di San Basilio - via Calle Dietro ai Magazzini - ed il vicolo Sant'Andrea

fino al varco doganale nei pressi del terminal 103 della Stazione Marittima di Venezia, come individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

(modifiche alla circolazione veicolare)

Dalle ore 21:00 circa del giorno 1° aprile 2023 e fino al termine della manifestazione previsto per le ore 23:59, il tratto di strada compreso tra la dorsale Piave e Via Palazzo (Stazione Marittima di Venezia) e quello compreso tra il varco doganale nei pressi del terminal 103 - vicolo Sant'Andrea - fino al ponte di ferro sul Canale Scomenzera, è interdetto alla circolazione veicolare in presenza dei partecipanti alla manifestazione. Il transito dei veicoli nel suddetto tratto di strada è regolato dal personale preposto dell'Ente organizzatore.

Dalle ore 21:45 circa del giorno 1° aprile 2023 e fino al termine della manifestazione previsto per le ore 23:59 circa dello stesso giorno, la corsia di destra del tratto di strada compreso tra la Stazione Marittima di San Basilio - via Calle Dietro ai Magazzini - ed il varco Sant'Andrea, è interdetto alla circolazione veicolare.

Durante l'intero arco temporale della manifestazione, i veicoli a motore che avranno la necessità di entrare/uscire dalle aree di sosta lungo il percorso della manifestazione stessa, saranno scortati dal personale dell'Ente organizzatore percorrendo il tratto di strada "**a passo d'uomo**", ovvero, ad una velocità non superiore ai **10 Km/h**.

In ogni modo sull'intero tratto di strada interessato dalla manifestazione è vietato il sorpasso.

Nell'arco temporale della manifestazione di che trattasi, ed in deroga all'Ordinanza n°150/2009 in premessa richiamata, ai mezzi di servizio e quelli del personale dipendente dal Comando di Polizia di Frontiera di Venezia è consentita la sosta lungo il tratto di strada (rampa) compreso tra il varco Sant'Andrea e la Strada Regionale SR11.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso con dispositivo lampeggiante acceso, nonché ai mezzi dell'Ente organizzatore.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'Ente organizzatore)

L'Ente organizzatore della manifestazione deve ottemperare alle seguenti prescrizioni e condizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa richiamata:

- a. l'apertura del varco doganale presso il terminal 103 della Stazione Marittima di Venezia, dovrà avvenire non prima delle ore 20:00 del 1° aprile 2023, e dovrà essere presidiato da una GPG e da un rappresentante dell'Ente organizzatore munito di pass di riconoscimento per tutta la durata della manifestazione fino alla sua chiusura;
- b. posizionare idonea segnaletica temporanea di interdizione della circolazione veicolare e indicazione di eventuali percorsi pedonali alternativi per i non partecipanti alla manifestazione;
- c. predisporre, lungo tutto il percorso, un congruo numero di movieri debitamente attrezzati, con particolare riguardo ai tratti di strada posti nelle vicinanze di parcheggi

e/o zone di attraversamento pedonale;

- d. predisporre un servizio di scorta, al fine di garantire in qualsiasi momento, il transito in sicurezza dei veicoli a motore, ragguagliando i conducenti degli stessi della manifestazione in corso;
- e. al termine della manifestazione rimuovere la segnaletica temporanea installata, ripristinando quella esistente lungo l'intero percorso, nonché all'asporto di eventuali materiali e rifiuti derivanti dall'allestimento e svolgimento della manifestazione stessa.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- del Decreto Legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii in premessa richiamato se alla condotta di veicoli a motore e/o elettrici;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 2 e 3, del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PALLIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D. Lgs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

PERCORSO “7° CMP VENICE NIGHT TRAIL” – SABATO 1° APRILE 2023

